

STATUTO

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI AUTONOMI E LIBERI (F.I.S.I.A.L.)

Titolo I - costituzione, finalità, adesione.

ART. 1 – Sede

È corrente, con sede nazionale e legale in Viale Bonomi n. 51 a Cassino (FR) e distacco della stessa in Via Gabriele e Guido Pizzuti n. 1 a Cosenza (CS) la “Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali Autonomi e Liberi” con acronimo “F.I.S.I.A.L.”, è costituita con atto del 28/12/2023.

È facoltà del Segretario Generale modificare l'indirizzo della sede legale del sindacato per esigenze di gestione e con decisione insindacabile, da comunicare alla Segreteria Generale senza necessità di modifiche statuarie ma con obbligo di portarla a conoscenza degli iscritti mediante pubblicazione sul sito web ufficiale. La F.I.S.I.A.L. svolge attività sindacale libera, autonoma e democratica associando principalmente lavoratori subordinati per tutelarne gli interessi individuali e collettivi.

ART. 2 – Scopi

La F.I.S.I.A.L. è una associazione senza scopo di lucro che opera al fine di perseguire, avvalendosi di ogni strumento idoneo, la tutela e la rappresentanza sindacale delle categorie di lavoratori associati nonché di fornire agli stessi servizi di carattere assistenziale, culturale, sociale e ricreativo.

In tale quadro:

1. svolge attività sindacale di diretta rappresentanza dei lavoratori associati;
2. tutela e patrocina gli interessi giuridici, economici, sociali e morali delle categorie a cui appartengono i lavoratori associati in piena autonomia da partiti e movimenti politici;
3. salvaguarda il prestigio professionale delle medesime categorie, attuando iniziative atte a migliorarne le condizioni lavorative, la posizione contrattuale e fiscale, previdenziale, la dignità professionale e l'immagine civile nei confronti degli Enti pubblici e privati siano essi locali, regionali, nazionali, comunitari o internazionali;
4. svolge la sua azione nel sistema formativo direttamente o indirettamente mediante convenzioni con enti di formazione, associazioni culturali, etc. per l'erogazione di corsi di formazione in generale previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie mediante la presentazione di progetti con enti pubblici e/o privati, nazionali e comunitari; promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti Pubblici, privati ed associazioni, riunioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi di studio e di aggiornamento ed ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca, provvedendo direttamente alla pubblicazione di bollettini, dispense, testi, atti congressuali e monografie;
5. organizzare e gestire in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, attività culturali, artistiche, sportive e ricreative: per queste finalità la F.I.S.I.A.L. potrà promuovere e/o gestire, direttamente o indirettamente, manifestazioni, sagre, fiere, congressi, meeting, servizi di somministrazione di bevande e alimenti, spacci e acquisti collettivi di genere vari ed alimentari, attività ed impianti sportivi, cineforum e proiezioni audiovisivi e tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi statutari;
6. organizzare viaggi e soggiorni turistici per gli iscritti;
7. Partecipare alle consultazioni e alle trattative nazionali e decentrate per i rinnovi, gli aggiornamenti, le integrazioni, della contrattazione relativa al personale delle amministrazioni pubbliche e/o private contemplate dall'orientamento giuridico italiano ed europeo, della Sanità, dell'Università, della Scuola, delle

Regioni ed Autonomie Locali, degli Enti pubblici non economici, e gli altri settori pubblici e privati dove il sindacato è presente.

8. Elaborare, proporre, presentare studi di politica sindacale del lavoro.

9. Proporre ed organizzare convegni di studio sulle problematiche professionali e contrattuali a livello aziendale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo.

10. Divulgare il proprio operato attraverso uno o più organi di stampa, anche per via telematica, di cui può essere editrice;

11. Svolgere ogni attività direttamente o indirettamente riconducibile fiscale e consumeristica, alla previdenza, al tempo libero dei soci; per tali attività e per quelle comunque strumentali al raggiungimento degli scopi statutari di cui sopra la Federazione può servirsi di agenti terzi anche aventi personalità giuridica;

12. Promuovere servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti, servizi di carattere editoriale, servizi di produzione, stampa o distribuzione di strumenti d'informazione di carattere sindacale e professionale;

13. Tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 e dell'art. 6, modificativo dell'art. 2113 comma quarto c.c. delle L. 11 agosto 1973, n. 533 e leggi vigenti e seguenti;

14. Ogni altra azione utile per la realizzazione degli scopi prefissi.

La Federazione riconosce e valorizza la specificità dei distinti comparti contrattuali, delle aree negoziali contrattuali e delle diverse professionalità che organizza nella propria azione e, contemporaneamente, opera per realizzare rapporti costanti ed organici nelle decisioni degli organismi dirigenti e nelle sedi di definizione delle proposte.

La F.I.S.I.A.L. è una Federazione sindacale di natura programmatica ed è un'organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.

L'autonomia della F.I.S.I.A.L., anche essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.

ART. 3 – Partenariato

La Federazione può federarsi o aderire ad organizzazioni o federazioni sindacali di categoria o a confederazioni per conseguire comuni interessi, ivi compresa la stipula di patti federativi rilevanti ai fini della rappresentatività.

L'adesione o la federazione viene decisa dal Consiglio Nazionale o dalla Segreteria Generale; in quest'ultimo caso deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale nella prima riunione successiva. L'adesione ad organismi sindacali internazionali viene decisa con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Gli stessi Organi della Federazione, con le medesime modalità, possono revocare in ogni momento adesioni o federazioni precedentemente deliberate.

ART. 4 – Iscritti

La Federazione riunisce, organizza e tutela i lavoratori dipendenti ed autonomi, a tempo indeterminato, determinato ed in cerca di prima occupazione, quelli occupati in forme cooperative ed autogestite, i lavoratori posti in quiescenza, che lo richiedano espressamente in forma scritta. La richiesta dovrà essere corredata dall'attestato di avvenuto versamento e/o da formale delega di ritenuta associativa.

L'adesione dei lavoratori avviene direttamente alla Federazione o per il tramite delle organizzazioni sindacali aderenti.

La Segreteria Generale assegna gli iscritti, in base al contratto di lavoro, all'amministrazione di servizio, alla categoria contrattuale (dirigenti, non dirigenti o altro) e all'area professionale a cui appartengono, al

Coordinamento Nazionale di Settore e/o di Comparto e/o Area negoziale contrattuale e/o di Area professionale competente a rappresentarli.

A tutela della Federazione la domanda di iscrizione viene respinta in caso di attività o appartenenza ad associazioni la cui finalità sia incompatibile con quella della Federazione stessa. Per gli stessi motivi l'iscrizione può essere revocata. In entrambi i casi è competente la Segreteria Generale.

La Federazione associa, altresì, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Sindacali e Professionali che accettino con libera e spontanea adesione le finalità e le procedure fissate dal presente Statuto.

ART. 5 – Adesioni

L'adesione alla Federazione sia in forma diretta che tramite le Organizzazioni Sindacali aderenti è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione diretta alla Federazione avviene mediante la sottoscrizione della domanda di iscrizione con l'apposita delega.

La richiesta di iscrizione va presentata alla Segreteria Territoriale competente per territorio che delibera sull'accettazione, oppure direttamente alla Segreteria Generale. In ogni caso la Segreteria Generale può avvalersi del diritto di selezione. In caso di mancato accoglimento dell'iscrizione da parte della Segreteria Generale, la decisione deve essere comunicata per iscritto con la relativa motivazione all'interessato, che può proporre ricorso alla Segreteria Generale entro trenta giorni dalla comunicazione.

La Segreteria Generale determina, informandone il Consiglio Nazionale, la quota mensile e annuale di ogni singolo lavoratore.

ART. 6 – Diritti degli iscritti

Gli iscritti direttamente alla F.I.S.I.A.L. e quelli alle OO.SS. ad essa aderenti hanno pari diritti, nei termini previsti dal presente Statuto.

Sono a pieno titolo iscritti alla F.I.S.I.A.L. anche gli iscritti a Federazioni costituite dalla F.I.S.I.A.L. unitariamente ad altre organizzazioni sindacali o ad Organizzazioni Sindacali con le quali la F.I.S.I.A.L. abbia sottoscritto accordi di trasferimento o imputazione delle proprie deleghe, per i quali la F.I.S.I.A.L. riscuota direttamente o indirettamente le relative deleghe sindacali.

Essi hanno diritto a concorrere, personalmente o a mezzo delegati, alla formazione delle deliberazioni della Federazione, della piattaforma contrattuale e delle decisioni specifiche che li riguardino.

La F.I.S.I.A.L. assicura a tutti gli iscritti la possibilità di partecipare alla vita politica complessiva della federazione, organizzando le riunioni secondo un uso efficace dei tempi di lavoro, discussione e decisione. Gli iscritti hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della F.I.S.I.A.L..

La F.I.S.I.A.L. riconosce e valorizza la piena cittadinanza delle minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti agli iscritti appartenenti a tali minoranze.

ART. 7 – Doveri degli iscritti

Gli iscritti alla F.I.S.I.A.L. partecipano alle attività dell'organizzazione e contribuiscono al suo finanziamento attraverso la sottoscrizione della delega e il versamento dei contributi associativi.

Gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.

Qualora assumano incarichi sindacali sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti degli iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti di cui fanno parte, il contributo di proposte che sono chiamati a dare, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della

F.I.S.I.A.L., in particolare nei casi di trattative che si devono svolgere per l'intera F.I.S.I.A.L. su un'unica piattaforma, quella definita dal mandato.

I rappresentanti eletti su indicazione della F.I.S.I.A.L. negli organismi collegiali (istituzionali) devono mantenere, con l'istanza che li ha indicati, rapporti di informazione e di elaborazione al fine di concertare gli orientamenti cui ispirare la loro attività in questi organismi.

ART. 8 – Decadenza iscritto

Si perde la qualifica di iscritto per:

- a) mancato versamento della quota associativa;
- b) dimissioni volontarie;
- c) cessata attività professionale;
- d) trasferimento ad altra associazione;
- e) radiazione
- f) mancato rispetto del regolamento comportamentale F.I.S.I.A.L.

Gli iscritti non in regola con il pagamento delle quote associative sono esclusi dal diritto di voto nelle assemblee e dall'elettorato attivo e passivo. Vi potranno essere ammessi solo dopo il pagamento degli arretrati, a meno che non siano stati dichiarati decaduti per morosità. L'iscritto moroso rimane debitore per le quote arretrate.

L'iscritto che per qualsiasi motivo cessa di appartenere alla Federazione sindacale non conserva alcun diritto nei confronti della federazione stessa e decade automaticamente da tutti gli incarichi eventualmente ricoperti.

ART. 9 – Rappresentanza sindacale

La Federazione è titolare in via diretta del diritto alla rappresentanza sindacale e alla contrattazione collettiva per i settori in cui tale prerogativa le viene riconosciuta dalle vigenti norme di legge e dai contratti collettivi in vigore.

La titolarità alla contrattazione sindacale appartiene alla Federazione che la esercita per il tramite dei Coordinamenti.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti conducono le relazioni sindacali all'interno dei Coordinamenti Nazionali di Settore di appartenenza, secondo le modalità e nei limiti previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi statutari della Federazione.

La presenza di Coordinamenti e di sindacati aderenti non può implicare, nei settori in cui questi ultimi operano, alcuna limitazione dei diritti sindacali riconosciuti dalle norme e dai contratti vigenti alla Federazione.

ART. 10 – Patrimonio del sindacato

Il fondo comune è costituito da beni mobili ed immobili, dalle entrate ordinarie, dalle entrate straordinarie e dai valori che comunque gli pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge, dal patrimonio della F.I.S.I.A.L. . Esso serve al perseguimento degli scopi.

Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote di adesione dei soci.

Le entrate straordinarie sono costituite dai contributi straordinari dei soci o dalle liberalità eventualmente effettuate in favore della F.I.S.I.A.L. .

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito da tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti con i propri fondi o ad essa pervenuti direttamente per qualsiasi titolo o causa.

Le singole organizzazioni sindacali costituenti ed aderenti non possono ad alcun titolo chiedere la divisione del fondo comune.

In caso di recesso o revoca o venuta meno dell'adesione, per qualsiasi ragione, i singoli associati e/o le organizzazioni sindacali aderenti non possono ad alcun titolo, chiedere la divisione del fondo comune, che resta indiviso ed a disposizione della F.I.S.I.A.L.

La gestione amministrativa è di competenza della Segreteria Generale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo diverse disposizioni legislative.

In caso di scioglimento il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà attribuito ad altra associazione che abbia analoghe finalità e/o sia riconosciuta dalla normativa vigente.

Titolo II – Organi (Strutture e forme organizzative).

ART. 11 – Codice Etico

È riconosciuta la piena eguaglianza di diritti a tutti gli associati che siano regolarmente iscritti alla Federazione, che abbiano ritirato la tessera sociale e siano al corrente con i pagamenti delle quote associative, ed è garantita la partecipazione di essi, ai sensi dello Statuto, alla formazione delle deliberazioni sociali con la libertà di discussione e votazione.

Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote sociali sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza nei termini previsti dal presente Statuto.

Ogni iscritto ha diritto a un voto, il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.

L'elezione degli Organi della Federazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo nei termini previsti dal presente Statuto.

Al Comitato Direttivo Nazionale della FISIAL spetta il compito di normare il sistema elettorale. Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti in riunione a presenza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi aventi diritto al voto.

ART. 12 – Organi Statuari

Gli organi e le strutture della Federazione si dividono in Nazionali e Territoriali. Sono organi nazionali:

- Il Segretario Generale
- Il Segretario Generale Vicario
- Il Tesoriere
- Il Congresso Nazionale;
- La Segreteria Nazionale di Federazione;
- Il Direttivo Nazionale di Federazione;
- Il Consiglio Nazionale;
- Il Collegio Nazionale dei Proviviri;
- Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

Sono organi territoriali:

- Coordinamenti Regionali ed Interregionali.
- Segretario Territoriale di Federazione o di area vasta di Federazione;
- Segreteria Territoriale o di area vasta di Federazione;
- Terminali associativi di base;

La Federazione si articola, inoltre, per Settori contrattuali, per Comparti, per Aree negoziali contrattuali (Dirigenza, Quadri, Professionisti, ecc.) e per Aree professionali nelle seguenti forme organizzative:

- I Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree professionali;
- I Coordinamenti Territoriali di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree professionali;
- Consulte professionali;

La direzione e la responsabilità delle politiche generali rivendicative e contrattuali sono di competenza degli organismi statuari deliberanti ed esecutivi della FISIAL. Questi, a tal fine, si avvalgono del contributo di elaborazione dei Coordinamenti di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree professionali, dei Dipartimenti, delle Consulte professionali, che rappresentano articolazioni funzionali della Federazione.

ART. 13 – Segretario Generale

Il Segretario Generale viene eletto dal Consiglio Nazionale, ha la legale rappresentanza della Federazione e la rappresentanza a tutti gli effetti di Legge: ad esso spetta la firma; presiede la delegazione incaricata dei rinnovi contrattuali e ogni altra delegazione che agisca in rappresentanza della Federazione; In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale è affidata al Segretario Generale Aggiunto con funzioni vicarie, o in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente della Segreteria Generale. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 472/97, la FISIAL si accolla l'onere relativo a tutte le violazioni commesse senza dolo o colpa grave da cui derivano sanzioni amministrative a carico del rappresentante legale della FISIAL nonché dei membri della Segreteria Generale nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Il Segretario Generale può avvalersi per i compiti di coordinamento di un ufficio di segreteria, di uno o più portavoce (responsabili della comunicazione) e di un ufficio stampa, di cui provvede a nominare i componenti.

In caso di temporaneo impedimento o assenza le sue funzioni sono assunte dal Vicario o chi da lui nominato.

Al Segretario Generale compete inoltre:

- Convocare le riunioni della Segreteria Generale;
- Intavolare trattative per la redazione dei contratti collettivi di lavoro, quando a ciò non siano espressamente delegati rappresentanti nominati formalmente dalla Segreteria Generale;
- Trattare con gli enti e le organizzazioni pubbliche e private;
- Convocare il Direttivo Nazionale di Federazione almeno una volta l'anno, ovvero quanto stabilito dal regolamento;
- Convocare il Consiglio Nazionale;
- Siglare eventuali accordi di adesione o cooperazione.

La sua nomina per il primo settennato è irrevocabile salvo che per comportamenti dolosi ai danni del sindacato.

Il Segretario Generale garantisce con le opportune iniziative tutte le misure ritenute necessarie per assicurare l'attività ed il funzionamento della Federazione e tra i suoi compiti ha anche quello di assicurare la gestione democratica e partecipativa del sindacato.

ART. 14 – Segretario Generale Vicario

Il Segretario Generale Vicario viene nominato dal Segretario Generale, ha gli stessi poteri del Segretario Generale in caso di impedimenti di questi, la sua nomina per il primo settennato è irrevocabile salvo che per comportamenti dolosi ai danni del sindacato.

ART. 15 – Il Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Segretario Generale, il suo compito è quello di rendicontare il bilancio dell'Associazione.

ART. 16 – Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo decisionale della Federazione, ha tutti i poteri deliberativi e competenza in materia statutaria; esso è composto dai delegati che risulteranno eletti sulla base dei voti ottenuti nei congressi territoriali. E' indetto dalla Segreteria Generale, per la prima volta dopo 7 anni dalla costituzione della F.I.S.I.A.L. e successivamente in via ordinaria ogni 5 anni, o comunque in caso di attivazione delle procedure congressuali elettive, per eleggere il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale di

Federazione. L'elezione avviene a scrutinio segreto. I delegati, in quanto tali non possono essere portatori di ulteriori deleghe e pertanto avranno a disposizione una sola scheda. Tutti i soci che siano in regola con i versamenti dei contributi associativi da almeno 3 anni sono eleggibili, ad esclusione di quelli per cui è prevista l'incompatibilità. Il Congresso elegge direttamente: il Comitato Direttivo Nazionale, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

Partecipano al Congresso i delegati espressi dai Coordinamenti Nazionali di Settore.

Il Congresso si svolge secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento dello Statuto, nonché dal Regolamento elettorale congressuale deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale che stabilisce anche il rapporto tra numero di iscritti e numero dei delegati da eleggere per ogni comparto o area negoziale di contrattazione, garantendo che almeno il cinquanta per cento dei delegati sia espressione dei comparti o settori nei quali la F.I.S.I.A.L. sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro.

Partecipano al Congresso, nella qualità di delegati a pieno titolo, i componenti della Segreteria Generale uscente.

Il Congresso è valido quando vi siano complessivamente rappresentati almeno il 50% più uno dei delegati aventi titolo a partecipare.

ART. 17 – Segreteria Generale

La Segreteria Generale è l'organo esecutivo e di governo della Federazione.

I componenti sono il Segretario Generale, il Segretario Generale Vicario e il Tesoriere.

Art. 18 – Segreteria Nazionale di Federazione

La Segreteria Nazionale di Federazione è un organo operativo che non ha potere deliberante; essa coadiuva il Segretario Generale. È eletta dal congresso, su proposta del Segretario Generale e il Segretario Generale Vicario. Il numero dei suoi componenti è variabile per numero da 3 (tre) a 15 (quindici) in base alle scelte congressuali. I componenti della Segreteria Nazionale di Federazione assumono la carica di Segretari Nazionali di Federazione.

Qualora la Segreteria Nazionale di Federazione per qualsiasi ragione, ritenesse necessario aumentarne i componenti, è facoltà del Segretario Generale – fra un congresso e l'altro – proporre alla Segreteria Generale, che deciderà a maggioranza, la cooptazione di ulteriori membri.

ART. 19 – Direttivo Nazionale di Federazione

Il Direttivo Nazionale di Federazione è l'organismo di federazione di raccordo dei Coordinamenti di comparto. Il Direttivo Nazionale di Federazione garantisce la sinergica azione e l'attività per il conseguimento degli obiettivi statuari e di politica sindacale individuati dal congresso. Esso è composto dai coordinamenti nazionali di comparto e da un numero variabile di componenti (1 componente ogni 500 iscritti) eletti nei congressi di settore. Il Direttivo Nazionale di Federazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni del Direttivo Nazionale sono organizzative e sono sempre valide, anche quando sono convocate in via breve ed a composizione ridotta.

ART. 20 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo consultivo della FISIAL.

Vi fanno parte i responsabili dei Segretari Nazionali di settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree professionali, i responsabili nazionali delle Organizzazioni Sindacali aderenti ed i Segretari Territoriali F.I.S.I.A.L..

Esso si riunisce, su convocazione della Segreteria Generale, con ordine del giorno scritto, di norma annualmente o, comunque, nei momenti più rilevanti della vita della FISIAL.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Segretario Generale o da uno dei Segretari Nazionali.

Alle riunioni partecipa, con diritto di voto, la Segreteria Generale. Al Consiglio Nazionale compete:

- discutere sulla politica generale della Federazione fra un congresso e l'altro;
- avanzare proposte al Comitato Direttivo Nazionale ed alla Segreteria Generale sulle politiche di intervento sul territorio da adottare;
- predisporre iniziative comuni da realizzare nelle varie realtà territoriali;
- esaminare le esigenze prioritarie delle varie realtà territoriali;
- Ratificare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo nazionale;
- Ratificare l'eventuale scioglimento della Federazione e la destinazione dei fondi.
- Il Consiglio Nazionale, nel caso essa si ponga in aperto contrasto con le linee indicate dal Congresso Nazionale, può sfiduciare la Segreteria Generale con votazione a maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti effettivi; in questo caso il Segretario Generale, nei successivi 60 giorni, dovrà provvedere alla convocazione di un congresso straordinario. La convocazione del congresso straordinario comporta la rielezione di tutti gli organismi di ogni ordine e grado.

ART. 21 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna e di garanzia statutaria.

È composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri effettivi, che eleggono fra loro il Presidente, e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti direttamente alla FISIAL.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente effettivo più anziano di età. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico negli Organi elettivi nazionali della Federazione.

Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione, che operano nelle categorie rappresentate.

Il Collegio decide in un'unica istanza su tutti i ricorsi che vengano presentati avverso qualsiasi provvedimento disciplinare adottato dagli organi territoriali o nazionali. Il Collegio adotta la propria decisione sentito l'interessato, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni, prorogabile solo in caso di esigenze istruttorie ritenute indispensabili.

ART. 22 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 5 – cinque – componenti eletti e nominati dal Consiglio Nazionale tra i soci che presentino requisiti di moralità. Controlla annualmente la contabilità relazionando per iscritto al Consiglio Nazionale. Esse hanno competenza Nazionale e Territoriale.

ART. 23 – Coordinamenti Regionali ed Interregionali

I Coordinamenti regionali ed interregionali sono organismi di coordinamento composti, di norma, dai Coordinatori territoriali dell'ambito regionale ed interregionale interessato.

Essi hanno la titolarità delle trattative e delle relazioni a livello regionale, sono coordinati da un coordinatore Regionale o Interregionale, e da un Coordinatore Regionale o Interregionale vicario, nominati dalla Segreteria Generale di norma fra i componenti del Comitato Direttivo Nazionale o del Consiglio Nazionale.

I Coordinamenti regionali ed interregionali sono convocati dal Coordinatore in ragione delle necessità e comunque almeno due volte all'anno; sono altresì convocati su richiesta di almeno un terzo dei componenti effettivi.

Le strutture territoriali FISIAL sono disciplinate dal Regolamento al presente Statuto che ne definisce l'organizzazione e il funzionamento e può prevedere ulteriori o diverse articolazioni territoriali.

I Coordinamenti regionali sono convocati dal Coordinatore in ragione delle necessità e comunque almeno due volte all'anno; sono altresì convocati su richiesta di almeno un terzo dei componenti il coordinamento.

ART. 24 – Segreterie Territoriali di Federazione o di area vasta di Federazione

La Segreteria Territoriale di Federazione viene eletta, secondo le modalità indicate dal regolamento, dal Congresso Territoriale dei soci. Essa è composta dai Coordinatori Territoriali di comparto e da un numero variabile di componenti in relazione alla complessità del territorio e proporzione al numero dei soci dell'area interessata. Il numero minimo e massimo dei componenti è determinato dalla Segreteria Generale. La Segreteria Territoriale elegge – al suo interno – un segretario con funzioni di rappresentanza. Coordinamenti Territoriali FISIAL sono strutture decentrate della Federazione e la rappresentano nel territorio.

Operano nell'ambito di proprie competenze territoriali, di norma su base provinciale, e conducono l'azione sindacale in attuazione delle direttive impartite dalla Segreteria Generale della FISIAL, in aderenza alle finalità ed all'ordinamento statutario ed in armonia con gli indirizzi degli organi nazionali. Costituiscono il riferimento unitario della FISIAL nei confronti delle strutture territoriali confederali. Hanno compiti di coordinamento organizzativo nei confronti dei Coordinamenti Territoriali di Settore (Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc.) e curano le iniziative di politica organizzativa che si renderanno necessarie anche ai fini dell'azione sociale sul territorio.

I Coordinamenti Territoriali FISIAL hanno autonomia amministrativa.

Il Coordinamento Territoriale è rappresentato da un Coordinatore Territoriale, e ove necessario da ulteriori componenti, incaricati dalla Segreteria Generale della Federazione.

Il Coordinatore Territoriale che ha funzioni di rappresentanza della Federazione sul territorio e risponde direttamente del suo operato alla Segreteria Generale, che provvede ad assegnare gli obiettivi e verificare i risultati.

Il Coordinatore Territoriale convoca, almeno una volta all'anno, il Consiglio Territoriale, nella composizione prevista dal Regolamento dello Statuto FISIAL, per individuare gli indirizzi di politica sindacale da attuare sul territorio, attraverso lo sviluppo e la verifica di progetti per l'ampliamento della presenza della Federazione sul territorio.

Il Coordinatore Territoriale rende conto annualmente alla Segreteria Generale l'utilizzo delle risorse assegnate dalla Federazione.

Copia degli atti compiuti dal Coordinatore Territoriale saranno trasmessi alla Segreteria Generale F.I.S.I.A.L. Le strutture territoriali FISIAL sono disciplinate dal Regolamento al presente Statuto che ne definisce l'organizzazione e il funzionamento e può prevedere ulteriori o diverse articolazioni territoriali.

ART. 25 – Terminali associativi di base

E' l'organismo operativo che raccoglie tutti i referenti di organizzazione o terminali associativi nominati nelle aziende su indicazione delle segreterie territoriali con atto della Segreteria Generale.

ART. 26 – Assemblee e congressi Territoriali

E' fatto obbligo al Segretario Territoriale, nella sua qualità di Consigliere Nazionale competente, di convocare gli iscritti del territorio almeno una volta l'anno per illustrare e deliberare le linee generali di politica della Federazione a livello territoriale e per approvare il relativo resoconto consuntivo ed preventivo di spese territoriale. Tale assemblea va convocata almeno 30 (trenta) giorni prima e deve essere ampiamente pubblicizzata in tutte le strutture dove esistono soci. La comunicazione e copia del materiale promozionale deve essere inviata per conoscenza alla Segreteria Nazionale. In caso di mancata convocazione per un intero anno solare scatta la decadenza dell'incarico ed il conseguente commissariamento. Ogni cinque anni, o comunque in caso di attivazione delle procedure congressuali elettive, tale assemblea coinciderà con la data del congresso territoriale sei Soci. In tale sede si procederà quindi all'elezione della Segreteria Territoriale nonché dei Delegati al Congresso Nazionale. L'elezione avviene con le modalità previste dall'apposito regolamento che disciplinerà le norme per lo svolgimento dei congressi.

ART. 27 – Autonomia giuridica ed amministrativa

Le strutture territoriali della F.I.S.I.A.L., istituite e regolamentate dal presente statuto, fermo restando il divieto di dotarsi di uno statuto e di regolamenti diversi da quelli stabiliti dal presente atto, sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse da queste non rispondono delle obbligazioni assunte dalle medesime.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti alla F.I.S.I.A.L., gli organismi periferici della F.I.S.I.A.L., gli enti della F.I.S.I.A.L. o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico della F.I.S.I.A.L., né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo, ed in particolare, per il vincolo di adesione alla F.I.S.I.A.L.

ART. 28 – Conservazione degli atti sindacali

Delle riunioni deliberative di ciascuno dei Organi della Struttura Nazionale è redatto, a conclusione, un verbale scritto e firmato. La conservazione dei verbali, opportunamente datati e firmati a cura del Segretario Generale e del Segretario verbalizzante, è affidata alla Segreteria Nazionale, che li terrà depositati presso la Sede Nazionale. La medesima procedura è prevista anche per gli Organismi previsti nelle strutture Territoriali. In questo caso la conservazione degli atti e dell'apposito registro è affidata al rispettivo Segretario. Il Segretario Nazionale potrà prenderne visione in qualsiasi momento.

ART. 29 – Cariche Commissariali e Commissariamento

Con decisione motivata la Segreteria Generale può commissariare i Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto, di Area negoziale e di Area Professionale o revocare le nomine agli stessi attinenti.

La Segreteria Generale può proporre, con decisione motivata adottata con la maggioranza dei suoi componenti, al Comitato Direttivo Nazionale il commissariamento delle Organizzazioni Sindacali aderenti.

Il Commissariamento può avvenire: per grave inadempimento nei confronti dello Statuto della Federazione, per grave inattività e stasi politica e sindacale, in caso di inosservanza delle direttive politiche e sindacali eventualmente impartite dalla Federazione, in caso di contrasti all'interno del Coordinamento di Settore, di Comparto, di Area negoziale e di Area professionale che ne compromettano l'immagine e l'operatività. Nei confronti delle Organizzazioni Sindacali aderenti il Commissariamento può avvenire, inoltre, qualora il sindacato sia inadempiente rispetto al proprio statuto e agli obblighi sanciti dal presente statuto.

Il periodo di commissariamento adottato nei confronti degli organismi previsti nei commi precedenti può avere durata massima di sei mesi con possibilità di una sola proroga per uguale periodo.

Le nomine pro-tempore, effettuate dalla Segreteria Nazionale per le strutture territoriali di nuova attivazione sono valide a tutti gli effetti sino a nuova fase congressuale.

ART. 30 – Adesioni Confederali e Patti Federativi

La F.I.S.I.A.L. può aderire a confederazioni sindacali. Per le sue finalità la F.I.S.I.A.L. può stipulare patto federativo con altre Federazioni di altri Comparti del Pubblico Impiego o del lavoro privato aderenti (o accordi) con la medesima confederazione a cui afferisce. Essa, nello stesso ambito può inoltre aderire alla costituzione di Federazioni abbraccianti più comparti o di livello europeo.

Le clausole di recessione da tali patti saranno disciplinate negli stessi.

Art. 31 - Strutture sindacali all'estero

La F.I.S.I.A.L. costituisce, dirige e coordina le strutture all'estero che organizzano i lavoratori, ivi compresi quelli presso le rappresentanze diplomatiche, le strutture economiche e commerciali e quelli delle scuole italiane, delle scuole europee, dei corsi istituiti presso le scuole del Paese ospitante, ed i lettori delle Università all'estero.

Nei paesi europei di più intensa immigrazione sono costituite le Sezioni nazionali.

Le Sezioni nazionali d'Europa eleggono un Coordinamento europeo con i seguenti compiti:

- a) coordinamento delle politiche sindacali delle sezioni FISIAL in riferimento alla situazione complessiva del personale italiano all'estero;
- b) ricerca e coordinamento delle politiche sociali, economiche, fiscali e scolastiche in collegamento con la FLP nazionale e con i sindacati dei paesi ospitanti;
- c) progettazione ed elaborazione di attività di formazione e ricerca nel settore dell'interculturalismo. Per il funzionamento del coordinamento europeo il Comitato Direttivo Nazionale voterà, uno specifico modello di funzionamento.

Il Coordinamento europeo sarà presieduto da un segretario nazionale, nominato dalla Segreteria Generale, sentito il Comitato Direttivo Nazionale.

ART. 32 – Disciplina e controllo

È passibile di sanzioni disciplinari l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia, risulti lesivo per la Federazione, configuri violazione di principi o norme dello Statuto e delle regole in esso precisate, sia in contrasto con le corrette norme di leale comportamento nella Federazione, con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari e con le decisioni regolarmente assunte dagli organi della Federazione.

L'iscritto alla FISIAL che violi quanto previsto dal presente Statuto o che si renda comunque responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto ed eventuale deplorazione con diffida;
- b) sospensione dalle cariche ricoperte;
- c) destituzione da eventuali incarichi;
- d) espulsione.

Tali sanzioni nei confronti degli iscritti sono adottate dalle Segreterie Territoriali. Nei casi di dirigenti sindacali sono adottate dalla Segreteria Generale.

Le sanzioni di cui ai punti b), c) e d) sono adottate con la maggioranza dei presenti. Nei casi di particolare gravità e urgenza la decisione della sospensione dall'iscrizione, ovvero della sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte e di espulsione dalla FISIAL, qualsiasi sia il livello di appartenenza dell'iscritto oggetto della possibile sanzione, può essere assunta direttamente dalla Segreteria Generale della FISIAL. Nel caso che il provvedimento, immediatamente esecutivo, riguardi componenti del Comitato Direttivo Nazionale, deve essere sottoposto al Comitato Direttivo Nazionale alla sua prima riunione utile e ratificato con il voto della maggioranza dei presenti.

L'ordine del giorno con il quale viene convocato l'organismo competente dovrà prevedere formalmente la proposta di adozione del provvedimento disciplinare.

Il provvedimento diventa immediatamente esecutivo e va comunicato per iscritto, nel più breve tempo possibile alla persona interessata.

Avverso qualsiasi provvedimento di natura disciplinare, la persona interessata può presentare ricorso motivato al Collegio Nazionale dei Probiviri della FISIAL.

Il ricorso deve essere inviato a mezzo plico raccomandato A.R., o a mezzo PEC, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione di adozione del provvedimento, al Presidente del Collegio dei Probiviri e alla Segreteria Generale della FISIAL.

ART. 33 – Controversie

Chiunque adisca la Magistratura ordinaria contro organi ed Enti della FISIAL senza aver prima proposto l'azione davanti agli organi giurisdizionali della Federazione (Collegio Nazionale dei Probiviri) ed averne ottenuto le decisioni, si pone oggettivamente fuori dalla Federazione e pertanto decade automaticamente

da tutte le cariche rivestite, sia federali sia dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, a tutti i livelli, e perde la stessa qualità di iscritto. Competente alla relativa declaratoria è la Segreteria Generale della FISIAL. È ovviamente ammesso il ricorso alla Magistratura contro singoli dirigenti, a titolo personale. Il foro di competenza è quello dove FISIAL ha la propria sede legale.

ART. 34 Codice di autoregolamentazione

La FISIAL adotta codici di autoregolamentazione sul diritto di sciopero sottoscritti nei CCNL di categoria.

ART. 35 – Modifiche Statutarie

La stesura e l'approvazione delle modifiche statutarie sono di competenza della Segreteria Generale che ha l'obbligo di portare al Consiglio Nazionale per la ratifica a maggioranza dei presenti, entro 60 giorni. Qualora non ratificate le modifiche decadono.

ART. 36 – Regolamenti d'attuazione

E' prevista l'adozione di uno o più regolamenti d'attuazione del presente statuto. La stesura dei regolamenti e delle modifiche ai medesimi sono di competenza della Segreteria Generale. Essi non necessitano di atto notarile e sono resi noti agli associati mediante pubblicazione all'albo della sede centrale della Federazione e comunicazione (in forma semplice) alle strutture periferiche. La comunicazione dell'adozione dei regolamenti può essere effettuata anche mediante pubblicazione della notizia sul sito internet della Federazione.

I regolamenti di attuazione disciplineranno, fra l'altro, i diritti e i doveri degli associati, la vita dei coordinamenti di categoria, le incompatibilità, le nomine pro tempore, le revoche dagli incarichi, la dotazione dei fondi economici, le espulsioni, le R.S.A., i T.A., l'istituzione eventuale di ulteriori strutture funzionali e comunque quanto necessario al perseguimento degli scopi sociali. A specifico regolamento è demandata la disciplina dei rapporti fra Segreteria Generale e distaccamento e la definizione dei compiti e funzioni della sede del distaccamento istituita in Cosenza (CS), di cui all'articolo 1 del presente statuto.

ART. 37 – Logo della FISIAL

Il logo della FISIAL è rappresentato da un rettangolo con il lato superiore di colore verde che rappresenta "l'equilibrio e la rassicurazione", il lato inferiore di colore rosso ad indicare il coraggio, la determinazione e l'indipendenza e al centro una forma ovale orizzontale a punta, di colore bianco simbolo della libertà, giustizia e indice di un nuovo inizio. All'interno della figura ovale vi è la bandiera tricolore dell'Italia con su scritto FISIAL. Inoltre, si osserva in dissolvenza, la presenza di una stella al lato sinistro e una stella al lato destro, stelle che indicano trasparenza e speranza nel cambiamento.